



AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il "Regolamento Comunale per la concessione di patrocini, contributi e vantaggi economici" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 29.07.2019
- la Deliberazione della G.C. n. 125 del 27/05/2026;

In esecuzione della propria Determinazione n. 880 del 26/06/2026;

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale ha definito requisiti e criteri per l'erogazione di contributi straordinarie a sostegno dell'attività sportiva per l'anno 2025/2026, che saranno erogati nelle forme e secondo le modalità indicate nel presente Avviso pubblico.

ART. 1 - FINALITÀ

L'Amministrazione Comunale intende sostenere, attraverso l'erogazione di contributi economici, le iniziative realizzate da persone ed Enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, che operano e realizzano attività e manifestazioni nel settore sportivo e che corrispondano a interessi coerenti con le finalità istituzionali del Comune di San Casciano in Val di Pesa e agli obiettivi specifici definiti negli atti di programmazione di settore, nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall'ordinamento.

ART. 2 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI

Per presentare domanda di erogazione del contributo, l'associazione/società sportiva dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti (complementari e non alternativi):

- l'associazione/società sportiva deve essere affiliata al C.O.N.I. e/o C.I.P. o Federazione/Ente riconosciuto dal C.O.N.I. e/o C.I.P. ovvero svolgere la propria attività all'interno di altra federazione sportiva dilettantistica e/o amatoriale;
- l'associazione/società sportiva deve prefiggersi tramite Statuto o atto equivalente il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi e vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'associazione/società sportiva deve svolgere attività di formazione per i ragazzi dai 5 ai 18 anni e/o attività a favore di persone con disabilità;
- l'associazione/società sportiva deve avere sede nel Comune di San Casciano in Val di Pesa e/o operare nello stesso.

Potrà essere presentata UNA SOLA DOMANDA di contributo economico.

ART. 3 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste di contributi devono essere redatte utilizzando lo schema di domanda allegato al presente Avviso, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con firma digitale oppure con firma autografa, allegando in tal caso la copia di un documento di identità del firmatario.



La domanda va presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il 15/07/2026, esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo comune.sancascianovp@postacert.toscana.it o tramite presentazione al Protocollo del Comune di San Casciano. La domanda dovrà avere il seguente oggetto "Domanda erogazione contributo associazioni sportive a.s. 2025/2026".

Le domande presentate con altri mezzi non verranno prese in considerazione.

La domanda, inoltre, dovrà essere corredata in tutte le sue parti con i relativi allegati, pena l'esclusione.

ART. 4 - DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo, compilata secondo il modulo allegato, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

1. Relazione illustrativa relativa alle spese oggetto del contributo richiesto che evidenzi le attività relative ai criteri di cui all'art. 6 dell'Avviso Pubblico;
2. Documenti di spesa regolari e validi attestanti le spese evidenziate nella relazione e per le quali si chiede l'erogazione del contributo;
3. Bilancio consuntivo relativo alla stagione sportiva 2025/2026 ovvero, se non disponibile, relativo alla stagione sportiva 2024/2025;
4. Documentazione aggiornata relativa alla figura giuridica del richiedente (Statuto ed Atto costitutivo della società/associazione);
5. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente (qualora la domanda non sia firmata digitalmente);
6. Dichiarazione compilata sull'apposito modulo allegato relativo al trattamento fiscale cui assoggettare il contributo eventualmente concesso e alle modalità di riscossione.

ART. 5 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste pervenute nei termini, con le modalità di cui al presente Avviso, saranno esaminate e valutate dall'Ufficio Sport e Attività Ricreative. Potranno essere richiesti ai richiedenti chiarimenti interpretazioni e delucidazioni sulla domanda e sulla documentazione presentata. L'Ufficio individuerà i beneficiari dei contributi di cui al presente Avviso e per ciascun beneficiario l'importo del contributo.

ART. 6 - MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'Ufficio esaminerà le domande di contributo pervenute, verificandone la regolarità e completezza.

È fatta salva la facoltà di acquisire, nella fase istruttoria della procedura, ogni altra notizia che dovesse ritenere utile alla valutazione delle domande di contributo.

Nel caso di domanda irregolare e/o incompleta, il Comune assegnerà un congruo termine, non inferiore a 15 giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e la documentazione necessaria.

In caso di inutile decorso del termine assegnato o qualora persista l'irregolarità e l'incompletezza della domanda presentata, non sarà reiterato il soccorso istruttorio e la domanda di contributo verrà archiviata.

Ai sensi dell'allegato alla Deliberazione di Giunta n. 125 del 27/05/2026, le domande di contributo saranno esaminate sulla base dei seguenti criteri di valutazione, elencati in ordine di importanza:



1. spese sostenute nel corso degli anni 2025 e 2026 per i costi di gestione e per l'adeguamento/ammodernamento/omologazione di impianti sportivi di proprietà comunale, al netto degli eventuali contributi già ricevuti da parte dell'amministrazione comunale;
2. non aver ricevuto contributo nell'ambito degli avvisi pubblici pubblicati approvati con det. 1567 del 30/12/2024 e n. 1391 del 12/11/2025;
3. spese sostenute per attività rivolte alle persone con disabilità tesserate all'associazione/società sportiva;
4. spese sostenute per attività definite "ordinarie", da intendersi come attività istituzionali che si svolgano per un periodo minimo e continuativo di sei mesi.

Non saranno ammesse a contributo le associazioni/società sportive aventi direttamente o indirettamente contenziosi di qualsiasi natura in corso con l'Amministrazione Comunale.

L'importo del contributo sarà definito sulla base dei criteri di cui sopra in ordine della data di presentazione delle domande fino a decorrenza della disponibilità delle somme a bilancio.

ART. 7 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE

L'ufficio sport procederà all'erogazione dei contributi economici, dopo che il provvedimento dirigenziale di concessione sarà divenuto esecutivo, liquidando gli importi assegnati con le modalità indicate nell'apposito modulo, compatibilmente con la situazione di bilancio e di cassa dell'Ente.

La liquidazione del contributo assegnato avverrà solo in assenza di debiti maturati nei confronti dell'amministrazione Comunale; in presenza di debiti sarà trattenuto il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato dal Comune.

Sono ritenute ammissibili le spese strettamente correlate alle attività sportive, alle manifestazioni e agli eventi riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) affitto e allestimento di spazi, locali, impianti o strutture sportive;
- b) noleggio di attrezzature/strumentazioni, autoveicoli;
- c) acquisto di accessori sportivi;
- d) servizio di ambulanza;
- e) servizi assicurativi;
- f) tasse e imposte (diverse da quelle legate al costo del lavoro, a titolo di esempio: occupazione suolo pubblico, affissioni, SIAE);
- g) prestazioni professionali, rimborsi spese per trasporti, ristorazione, soggiorno alberghiero di atleti, allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, personale sanitario e parasanitario;
- h) materiale promozionale;
- i) premi consistenti in beni materiali aventi carattere simbolico;
- j) utenze;
- k) quote di iscrizioni a gare, campionati, federazioni sportive;
- l) spese per garantire la sicurezza nell'organizzazione degli eventi.

ART. 8 - PUBBLICAZIONE ELENCHI BENEFICIARI

Ai sensi del D. Lgs 33/2013 l'Amministrazione pubblicherà sul proprio sito informatico l'elenco dei beneficiari dei contributi di cui al presente avviso.



ART. 9 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

A seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. Decreto crescita, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che ha modificato i commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, i seguenti soggetti:

1. le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
2. le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
3. le associazioni, Onlus e fondazioni;
4. le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 10 - CONTROLLI

Le dichiarazioni presentate dai richiedenti saranno assoggettate ai controlli previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000. La non veridicità delle dichiarazioni comporta, ex art. 75 DPR 445/2000, la decadenza dal beneficio ed ha come conseguenza l'attivazione delle procedure volte al recupero delle somme eventualmente anticipate, salvo quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 71. Qualora vengano accertate dichiarazioni false si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e della vigente normativa penale in materia di dichiarazioni mendaci.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del successivo decreto attuativo D. Lgs. n. 101/2018 i soggetti partecipanti acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile finalizzata all'espletamento della procedura di selezione dei progetti e alla successiva erogazione del contributo. Responsabile del procedimento è il dott. Guido Gamannossi, responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio e Rapporti Istituzionali.

ART. 12 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'ufficio sport con email indirizzata a: g.gamannossi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it e l.poli@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it.

ART. 13 - RINVIO

Per quanto non contemplato dal presente Avviso si richiamano le norme contenute nel vigente Regolamento per la concessione dei contributi e leggi in materia.